



INFORMAZIONI RELATIVE A SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ

● Incompatibilità ordinarie

Per la durata della formazione al medico specializzando è inibito l'esercizio di attività libero professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il Servizio Sanitario Nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private.

● Attività compatibili

Sono compatibili con la formazione esclusivamente le seguenti attività:

- esercizio della libera professione intramuraria;
- guardia medica;
- sostituzione di medico di base;
- guardia turistica;
- sostituzioni nell'ambito della Medicina Penitenziaria;
- svolgimento delle attività presso le Unità di Continuità Assistenziale;
- collaborazione con Enti che svolgono attività di raccolta di sangue.

Le suddette attività **possono essere svolte esclusivamente al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica**, fermo restando che in nessun caso tali attività esterne possono rivelarsi pregiudizievoli rispetto agli obblighi che discendono in capo allo specializzando. Il medico in formazione specialistica deve preventivamente comunicare al Direttore della Scuola lo svolgimento di tali eventuali attività. Tali attività sono escluse dalla copertura assicurativa di cui gode lo specializzando in formazione.

Infine, si ricorda che il medico in formazione specialistica, esclusi i titolari di posti riservati al SSN, **ove al momento dell'immatricolazione sussista un rapporto di pubblico impiego**, è collocato dall'ente di appartenenza, compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni dall'impiego. Il periodo di aspettativa è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza. Il medico specializzando può partecipare ai corsi di formazione specifica in medicina generale solo una volta terminato il corso di specializzazione o rinunciando al corso stesso.

● Compatibilità emergenza

Il legislatore ha reso compatibili alcune tipologie di rapporto di lavoro per i medici in formazione specialistica a partire dall'emergenza sanitaria da Covid-19.
In particolare:

1. il Decreto Legge del 29 dicembre 2022, n. 198 ha prorogato al **31/12/2023** la possibilità per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale di conferire **incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa**, ai medici specializzandi **iscritti all'ultimo e al penultimo anno** di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'art. 1 comma 547 della Legge del 30 dicembre 2018, n. 145 (Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, articolo 2-bis, comma 3 convertito nella Legge del 24 aprile 2020, n. 27), di durata non superiore a sei mesi prorogabili. Gli specializzandi restano iscritti alla SSM e percepiscono la borsa universitaria, integrata dagli emolumenti corrisposti per l'attività lavorativa svolta. Il periodo di attività è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il



recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti;

2. il Decreto Legge del 29 dicembre 2022, n. 198 ha prorogato al **31/12/2023** la possibilità per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale di conferire **incarichi di lavoro individuali a tempo determinato** ai medici specializzandi **iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione**, della durata massima di 6 mesi (articolo 2-ter del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella Legge del 24 aprile 2020, n. 27). Tali incarichi sono prorogabili previa definizione dell'accordo di cui al settimo periodo dell'articolo 1, comma 548-bis, della Legge del 30 dicembre 2018, n. 145. Il periodo di attività svolto dai medici specializzandi è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all'attività lavorativa svolta;

3. il Decreto Legge del 29 dicembre 2022, n. 198, articolo 4, comma 9-quater ha prorogato al **31/12/2023** la possibilità per i medici **iscritti al corso di specializzazione in Pediatria** di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il SSN ((Decreto Legge del 27 marzo 2020, n. 18, articolo 2-quinquies, comma 4, convertito nella Legge del 24 aprile 2020, n. 27);

4. la Legge Regionale dell'Emilia-Romagna del 27 dicembre 2022, n. 23 ha previsto all'articolo 20 comma 3 che fino al **31 dicembre 2024** i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione, fatte salve le restanti disposizioni del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE), possono prestare, **al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica** e fermo restando l'assolvimento degli obblighi formativi, attività di supporto presso i **servizi di emergenza-urgenza ospedalieri** del Servizio Sanitario Regionale tramite contratti di lavoro autonomo. L'articolo 20 comma 4 ha previsto che la disposizione di cui al comma 3 può trovare applicazione anche con riferimento allo svolgimento di attività di supporto in **ambiti organizzativo assistenziali diversi dai servizi di emergenza-urgenza**, verificata l'impossibilità di assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore;

5. ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Decreto Legge del 30 marzo 2023, n. 34, fino al **31/12/2025**, in via sperimentale, in deroga alle incompatibilità previste dall'articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 ed in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo rimanendo quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, i medici in formazione specialistica regolarmente iscritti al relativo corso di studi possono assumere, su base volontaria e al di fuori dall'orario dedicato alla formazione, **incarichi libero-professionali**, anche di collaborazione coordinata e continuativa, presso i **servizi di emergenza-urgenza ospedalieri** del servizio sanitario nazionale, per un massimo di 8 ore settimanali.

- **Accordi per la disciplina della formazione specialistica a tempo parziale ai sensi della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (cosiddetto Decreto Calabria).**

Ai sensi dell'articolo 14 del Decreto Legge del 30 marzo 2023, n. 34, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, nonché le strutture sanitarie private accreditate appartenenti alla rete formativa, possono conferire **incarichi individuali a tempo determinato**, ai medici specializzandi che, a



partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, regolarmente iscritti, siano utilmente collocati nella graduatoria separata in esito alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita. Il conferimento di tali incarichi è condizionato alla previa definizione dell'accordo di cui al settimo periodo dell'articolo 1, comma 548-bis, della Legge del 30 dicembre 2018, n. 145. Il periodo di attività svolto dai medici specializzandi è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. I contratti stipulati non possono avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e possono essere prorogati fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e non hanno diritto al trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica;

L'Università degli Studi di Ferrara ha sottoscritto con la **Regione Emilia-Romagna**, insieme alle altre Università regionali, l'Accordo generale per la disciplina della formazione specialistica a tempo parziale ai sensi della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, per consentire alle Aziende e agli Enti del Servizio Sanitario Regionale di assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative gli specializzandi iscritti al **penultimo ed all'ultimo anno di corso**. L'assunzione può essere effettuata purché la struttura operativa nella quale il medico è incardinato sia accreditata per la medesima tipologia di Scuola di Specializzazione frequentata dal medico ai sensi dell'art. 43 del Decreto Legislativo del 17 agosto 1999, n. 368. Questa materia è regolamentata, oltreché dall'Accordo richiamato, da linee guida dell'Osservatorio regionale sulla formazione specialistica, che definiscono tempi e modalità dell'assunzione.

L'Università degli Studi di Ferrara ha inoltre stipulato analoghi accordi ai sensi della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, con altre Regioni italiane (per informazioni scrivere all'Ufficio Rapporti con Enti Sanitari – mail: enti.sanitari@unife.it).

- **Iter amministrativo**

In caso di conferimento di un incarico di lavoro da parte di un'Azienda o un Ente del SSN, lo specializzando deve tempestivamente informare del conferimento dell'incarico l'ufficio dell'amministrazione (Ufficio Rapporti con Enti Sanitari – mail: enti.sanitari@unife.it) e il Direttore della Scuola di Specializzazione.

Nella comunicazione lo specializzando dovrà indicare: l'Azienda/Ente che conferisce l'incarico, la tipologia di incarico, la data di decorrenza e la durata dell'incarico, il luogo di svolgimento, la modalità e l'impegno orario previsto (eventuali informazioni ulteriori connesse alla tipologia di incarico).

- **Conseguenze dell'incompatibilità**

La violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità è causa di risoluzione anticipata del contratto.